

Bellinzona, 18 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

DI/DT - Ecoincentivi: modifica del Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

Il Consiglio di Stato ha approvato, nella sua seduta dell'11 novembre 2008, la modifica del Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (cfr. BU n. 56 del 18 novembre 2008).

Si tratta delle norme di applicazione alla modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione promulgate il 22 gennaio 2008 dal Gran Consiglio e con le quali si è introdotto nella legislazione cantonale il principio degli ecoincentivi.

Le novità introdotte nella Legge sono essenzialmente due:

- l'imposta di circolazione viene determinata in base alla categoria energetica a cui l'automobile appartiene;
- il Consiglio di Stato può prevedere un supplemento d'imposta del 30% per le automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ecologico.

L'obiettivo delle nuove norme è quello di velocizzare il miglioramento del parco veicoli per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal traffico stradale, incentivando i detentori a sostituire i veicoli più vecchi e indirizzando gli acquirenti di nuovi veicoli verso quelli meno inquinanti.

Per garantire la massima efficacia degli incentivi ci si è orientati a un numero ristretto di modelli, agendo sugli estremi della scala delle categorie dell'etichetta Energia. Gli incentivi, positivi o negativi, toccano unicamente circa un quarto delle nuove immatricolazioni e cioè circa 5'000 automobili all'anno su un parco veicoli in Ticino di 200'000 veicoli.

Il Regolamento definisce i criteri concreti per l'applicazione dei citati principi:

- gli ecoincentivi si applicano alle automobili la cui prima entrata in circolazione è successiva al 1° gennaio 2009;
- l'imposta di circolazione è calcolata moltiplicando l'imposta di base per un coefficiente, definito in base alla categoria energetica d'appartenenza secondo l'etichetta Energia;
- le automobili contrassegnate con l'etichetta Energia cat. A e che emettono meno di 140 g/km di CO₂ (se diesel devono pure essere attrezzate di filtro antiparticolato) beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta di circolazione (coefficiente di moltiplicazione pari a 0.5);
- le automobili contrassegnate con l'etichetta Energia cat. F pagano il 20% in più dell'imposta di base (coefficiente di moltiplicazione pari a 1.2);
- le automobili contrassegnate con l'etichetta Energia cat. G pagano il 50% in più dell'imposta di base (coefficiente di moltiplicazione pari a 1.5);
- le automobili appartenenti alle altre categorie pagano l'imposta di circolazione come attualmente (né bonus né malus).

E' inoltre previsto un supplemento d'imposta del 30% per le automobili immatricolate prima del 1.10.1987 (prive di catalizzatore).

I veicoli mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi (elettrico, ibridi, gas, GPL) beneficiano di esoneri differenziati.

Conformemente a quanto voluto dal Parlamento, l'applicazione degli ecoincentivi sarà finanziariamente neutra.

Per facilitare l'informazione viene messo a disposizione dell'utenza un sito internet (www.ti.ch/ecoincentivi) e una hotline telefonica (n. 091/814 91 99), entrambi attivi da mercoledì 19 novembre 2008.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

- Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, luigi.pedrazzini@ti.ch, tel. 091/814.44.90
- Cristiano Canova, Capo della Sezione della circolazione, cristiano.canova@ti.ch, tel. 091/814.91.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

- Marco Borradori, Direttore del Dipartimento del territorio, marco.borradori@ti.ch, tel. 091/814.35.88
- Luca Colombo, Capo dell'Ufficio della protezione dell'aria, luca.colombo@ti.ch, tel. 091/814.37.38